

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1972

che modifica la direttiva relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali

(72/275/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, a norma dell'articolo 4 della direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali <sup>(1)</sup>, la procedura prevista dall'articolo 3 della direttiva ai fini dell'introduzione dei modi e dei metodi suddetti è applicabile per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data in cui il Comitato permanente degli alimenti per animali è stato consultato per la prima volta in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, o in base a qualsiasi analoga disposizione ;

considerando che il suddetto Comitato è stato investito per la prima volta dell'esame di due progetti di direttive della Commissione nella riunione del 15 e 16 dicembre 1970 ; che di conseguenza la procedura

in causa non sarebbe più applicabile a decorrere dal 16 giugno 1972 ;

considerando che, tuttavia, la stessa procedura si è rivelata pienamente soddisfacente in passato e che è pertanto opportuno mantenerla in vigore oltre il periodo precitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

*Articolo 1*

Con effetto dal 16 giugno 1972 l'articolo 4 della direttiva del Consiglio del 20 luglio 1970 è abrogato.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1972.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

T. WESTERTERP

---

(1) GU n. L 170 del 3. 8. 1970, pag. 2.